

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 2586

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

e dal Ministro dell'Interno

(SCOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(CARLI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 DICEMBRE 1990

—————

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 412, recante proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il 31 dicembre 1990 giungerà nuovamente a scadenza il termine di vigenza del divieto per il personale delle Forze di polizia, eccezion fatta per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, di iscriversi a partiti politici, fissato originariamente dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, e successivamente prorogato di volta in volta sino al decreto-legge 21 aprile 1990, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1990, n. 159.

La proroga del termine si rende indispensabile in quanto nella materia di cui al terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione non è intervenuta l'auspicata regolamentazione.

Invero la I Commissione della Camera dei deputati (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) ha presentato all'Assemblea il 22 novembre 1989 il testo di una proposta di legge abbinata ad un disegno di legge governativo (atto Camera n. 2851-3830-A) concernente il «Divieto di iscrizione ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari e agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero». Il successivo 23 novembre l'Assemblea ha autorizzato il relatore a riferire oralmente in Aula.

In attesa dell'approvazione definitiva da parte del Parlamento della cennata disciplina generale attuativa della norma costituzionale, si è ancora una volta costretti a ricorrere al meccanismo della proroga, che risente, ovviamente, dei limiti della disciplina temporanea fissata nell'articolo 114 della citata legge n. 121 del 1981. Ciò è in-

dispensabile per continuare a garantire l'imparzialità assoluta del personale appartenente alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza e al Corpo forestale dello Stato.

Inoltre, al fine di consentire, sia pure in misura assai ridotta rispetto alle effettive esigenze, il soddisfacimento delle più urgenti tra le necessità di potenziamento tecnico-logistico delle Forze di polizia - quanto mai impegnate nell'attuale momento nella lotta contro la criminalità organizzata - con l'articolo 2 del presente decreto-legge viene prevista la possibilità di utilizzare le disponibilità (quantificate in lire 37 miliardi) derivanti dalle economie sulle previsioni di spesa in materia di asilo politico e di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari, di cui alla legge 28 febbraio 1990, n. 39, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416.

Com'è noto, l'articolo 1, comma 3, della legge 5 dicembre 1988, n. 521, ha autorizzato la spesa complessiva di lire 90 miliardi per gli anni 1988 e 1989 per l'avvio di un piano quinquennale di potenziamento e di ammodernamento delle Forze di polizia, prevedendo che ulteriori autorizzazioni di spesa siano disposte con successivo provvedimento legislativo; tuttavia, per gli anni 1990 e seguenti le esigenze di compatibilità con la manovra di contenimento della spesa pubblica non hanno consentito di destinare ulteriori risorse finanziarie a tali obiettivi.

Il provvedimento, pertanto, non comporta maggiori oneri per l'Erario.

RELAZIONE TECNICA

Il decreto-legge in esame, all'articolo 2, comporta un trasferimento di fondi, pari a lire 37.000 milioni, dal capitolo 4295 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nel quale si sono realizzate disponibilità per la cifra predetta, al capitolo 2779 dello stato di previsione dello stesso Ministero, concernente «Spese per il potenziamento e l'ammodernamento tecnologico dei servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica».

Poichè si applicano le disposizioni della legge 5 dicembre 1988, n. 521, le disponibilità predette sono utilizzabili nell'anno 1991 a norma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, come prevede l'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 521.

La somma in questione sarà ripartita fra tutte e cinque le Forze di polizia e la sua utilizzazione nelle specifiche aree di intervento verrà stabilita dalla apposita commissione prevista dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 dicembre 1988, n. 521; in particolare verranno curati gli interventi per il proseguimento della «rete in ponte-radio interpolizie», le cui basi sono state poste con le precedenti leggi di potenziamento straordinario, nonchè il settore della motorizzazione.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 412, recante proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 412, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1990.

Proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle Forze di polizia, nonché di disporre di ulteriori risorse per il potenziamento tecnico-logistico delle medesime Forze di polizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395, sull'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, il termine di cui all'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, da ultimo prorogato al 31 dicembre 1990 dall'articolo 1 del decreto-legge 21 aprile 1990, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1990, n. 159, è ulteriormente prorogato fino alla data di entrata in vigore della normativa organica di cui all'articolo 98, terzo comma, della Costituzione.

Articolo 2.

1. Per le necessità prioritarie di potenziamento tecnico-logistico delle Forze di polizia, è autorizzata nell'anno finanziario 1990 la spesa di

lire 37 miliardi, da utilizzare, da parte del Ministero dell'interno, con le modalità previste dal capo I della legge 5 dicembre 1988, n. 521.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4295 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1990.

COSSIGA

ANDREOTTI - SCOTTI - CARLI -
CIRINO POMICINO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI